

Alienazione della pertinenza per quote separate – Cass. n. 12440/2022

Beni - pertinenze, differenze dalle cose composte - in genere - Rapporto pertinenziale - Presupposti - Alienazione della pertinenza per quote separate - Permanenza del rapporto - Presupposti per la sua configurabilità.

Poiché il rapporto pertinenziale postula, a norma dell'art. 817 c.c., la volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente una cosa (bene accessorio) al servizio di un'altra (bene principale), nell'ipotesi di alienazione a soggetti diversi, per quote separate, del bene principale e della corrispondente parte del bene accessorio, la permanenza del suindicato rapporto è configurabile (nel concorso dei requisiti di cui al citato art. 817 c.c. ed in difetto di una contraria volontà dei nuovi aventi diritto) solo tra le frazioni concrete del bene principale e di quello accessorio attribuite al medesimo acquirente, mentre la conservazione dell'originario vincolo tra i due beni, a carico di ciascuno degli altri acquirenti delle frazioni della pertinenza ed a favore di ciascuno degli acquirenti delle frazioni del bene principale, non può che conseguire all'assunzione degli obblighi di carattere personale o ad altra costituzione di servitù, anche non pattizie.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12440 del 19/04/2022 (Rv. 664548 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0817

Corte

Cassazione

12440

2022